



# Analisi delle misure regolamentari vigenti e eventuali ipotesi di aggiornamento

Azione A6

Realizzato da:

**Regione Lombardia, LIPU  
e Fondazione Lombardia per l'Ambiente,**

**gestire**   
natura 2000 in lombardia

Progetto di  
  
Regione Lombardia

Con il contributo di  
  


Partner

  comunità ambiente

 **ERSF**  
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI  
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

 **FLA**  
Fondazione Lombardia  
per l'Ambiente

 **LIPU**

Sostenuto da  
 **fondazione  
cariplo**

# SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
2.	IMPOSTAZIONE DEL LAVORO, RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E ANALISI GIURIDICA .....	3
3.	ANALISI DELLE MISURE REGOLAMENTARI VIGENTI .....	6
3.1	INTRODUZIONE .....	6
3.2	PARTE I .....	7
3.2.1	OBBLIGO DI CONSIDERAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS).....	8
3.2.2	PROBLEMI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	8
3.2.3	REDAZIONE E CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE.....	10
3.2.4	ESCLUSIONI DI PROGETTI DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA .....	11
3.2.5	MANCATA PREVISIONE DELL'UTILIZZO DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE COSÌ COME DELL'OPZIONE ZERO PER I PIANI/PROGRAMMA E/O PER I PROGETTI/INTERVENTI - MISURE DI COMPENSAZIONE.....	12
3.2.6	MANCATA PREVISIONE DELLE DEROGHE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, SECONDO CPV. ....	12
3.3.	PARTE II.....	14
3.3.1	INTRODUZIONE .....	14
3.3.2	LE VARIE NORMATIVE SETTORIALI ALLA LUCE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA DISCIPLINA RETE NATURA 2000 .....	15
3.4	CONCLUSIONI .....	23
4	APPENDICE NORMATIVA.....	26
4.1	ELENCO NORME ANALIZZATE RELATIVE A NATURA 2000.....	26
4.2	ELENCO NORME ANALIZZATE RELATIVE AD ALTRI SETTORI .....	33

## **1. Premessa**

L'obiettivo dell'Azione A6 è stato quello di individuare e analizzare i punti di conflitto e/o incoerenza tra le disposizioni normative che regolano la Rete Natura 2000 e le disposizioni che regolamentano altre aree tematiche.

L'analisi è stata affrontata ai diversi livelli di normazione: comunitario, nazionale e regionale.

La presente relazione raccoglie i risultati dell'Azione restituendo l'insieme delle antinomie e delle problematiche riscontrate. Essa fornisce, quindi, uno strumento di riferimento per rafforzare l'azione regolamentare e per aumentare la trasparenza del processo decisionale.

Il responsabile dell'attuazione dell'Azione è Regione Lombardia. Gli altri partner che hanno collaborato alla stesura della redazione sono LIPU e FLA.

## **2. Impostazione del lavoro, raccolta della documentazione normativa e analisi giuridica**

Il lavoro è stato avviato a gennaio 2013 con il confronto tra i partner di progetto coinvolti direttamente nell'azione al fine di condividere l'impostazione del metodo di analisi e avviare concretamente i lavori conseguenti come di seguito sintetizzato:

- LIPU: raccolta e prima analisi delle norme, impostazione delle matrici d'analisi, supporto tecnico nell'individuazione delle antinomie normative;
- FLA: esame della normativa e valutazione delle antinomie riscontrate;
- Regione Lombardia: regia generale, coordinamento del processo partecipato con gli Enti gestori dei siti Natura 2000 e della condivisione con le varie Direzioni Generali.

Nella prima fase del lavoro è stata realizzata un'analisi delle Direttive Habitat e Uccelli, così come aggiornate nel corso del tempo, e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali.

Sulla base, inoltre, delle specifiche conoscenze tecniche e delle esperienze concrete dei singoli partner coinvolti nell'Azione A6, sono state esaminate le norme relative a diverse tematiche che vengono interessate nella gestione dei siti Natura 2000 (come, ad esempio, le tematiche agro-forestale, appalti e infrastrutture, caccia, VIA, VAS).

Sono stati quindi predisposti due elenchi di norme (si veda l'Appendice normativa al § 4): un primo elenco riguardante la normativa che attiene alla Rete Natura 2000 (particolare rilevanza è stata data alla gestione della procedura di Valutazione di Incidenza, attraverso i suoi vari passaggi procedurali e applicativi) e un secondo elenco riguardante le norme relative alle altre tematiche analizzate, che vengono interessate nella gestione dei siti Natura 2000.

Sulla base dei due elenchi sono state create due matrici di analisi.

Una prima matrice riguardava le possibili antinomie e i possibili problemi applicativi nell'ambito della normativa attinente alla Rete Natura 2000 (dal livello comunitario a quello nazionale e regionale). In tale matrice le norme analizzate sono state elencate sulle



Mediante le due matrici si è potuta così strutturare un'analisi omogenea delle diverse criticità evidenziate, uniformando in formulazioni più ampie anche varie sfumature di problemi o antinomie raccolte<sup>1</sup>.

Le antinomie e i problemi evidenziati nelle due matrici sono stati poi analizzati nel dettaglio dalla figura giuridica di FLA insieme al supporto tecnico di Lipu. Quindi, dalle due matrici sono state estratte singole schede specifiche per le diverse aree tematiche in cui sono state riportate:

- a) il possibile problema rilevato;
- b) la norma Natura 2000 considerata (vale a dire l'articolo e il comma della Direttiva Habitat e delle norme nazionali e regionali di recepimento);
- c) la norma ove è presente il possibile problema (sempre a livello di articolo e comma).

Le schede sopradescritte sono state inviate nell'ottobre 2013 agli Enti gestori dei siti Natura 2000. Gli Enti gestori sono stati invitati ad integrare tali schede, sulla base delle loro esperienze specifiche, con eventuali ulteriori criticità derivanti sia dall'applicazione di norme già analizzate, sia dall'applicazione di norme di discipline diverse da quelle considerate nelle matrici d'analisi.

Una prima condivisione con gli Enti gestori su quanto riscontrato dalle integrazioni delle schede da loro proposte è stata fatta nell'ambito dell'Azione E3, in data 09.01.2014.

Dall'incontro è emersa in particolar modo la necessità di "armonizzare" la procedura legata alla Valutazione di Incidenza sul territorio regionale lombardo, che si è visto essere applicata con sfumature differenti stante il numero elevato di Enti gestori - 59 - e la disomogeneità dei soggetti - Province, Comuni, ERSAF, Comunità Montane, CFS, Consorzi tra Enti territoriali, Associazioni - chiamati alla responsabilità procedurale dell'attuazione della normativa di riferimento. A tal proposito in data 28.01.2014, sempre nell'ambito dell'Azione E3, sono stati concordati con gli Enti gestori i contenuti e l'organizzazione di un ciclo d'incontri dedicati alle procedure di Valutazione d'Incidenza.

Le schede tematiche, ulteriormente integrate con i risultati della discussione fatta durante l'incontro con gli Enti gestori, sono state trasmesse ai componenti del Gruppo Natura 2000, tra i quali figurano anche i rappresentanti delle diverse Direzioni generali regionali (cfr. Azione A2). Alcuni di loro, sia nel corso dell'incontro svoltosi in data 26.02.2014, sia successivamente tramite e-mail, hanno restituito i propri commenti e le proprie osservazioni alle schede proposte.

Si è quindi proceduto alla definizione estesa delle antinomie normative, così come descritte nei capitoli successivi.

La presente relazione è stata infine presentata nuovamente ai componenti del Gruppo Natura 2000 nell'ambito di uno specifico incontro che si è svolto in data 16.12.2014.

---

<sup>1</sup> Tutte le normative analizzate, di qualsiasi livello e argomento, sono state raccolte su supporto informatico che è oggi disponibile per consultazione.

### 3. Analisi delle misure regolamentari vigenti

#### 3.1 Introduzione

Come detto, scopo dell'Azione 6 è l'analisi degli strumenti legislativi e delle misure regolamentari che interessano Rete Natura 2000 al fine di contribuire alla semplificazione della normativa in essere ed al perseguimento di *standards* qualitativi elevati nella predisposizione di eventuali proposte di modifica normativa.

Come evidenziato sin dalla prima Direttiva Uccelli del 1979, il principio generale che deve guidare l'istituzione dell'intero sistema della Rete Natura 2000 è quello della costituzione e della gestione di una *"rete coerente tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie"*.

Tale "coerenza ecologica" risulterebbe peraltro priva di fondamenta qualora la disciplina su cui è fondata non fosse a sua volta coerente, sia nel suo insieme, sia per quanto riguarda le varie discipline settoriali che incidono sui medesimi interessi di tutela.

Al fine di vagliare tale coerenza sistematica, si è proceduto - da un punto di vista metodologico - partendo sia da un esame comparativo delle normative, sia da un censimento delle problematiche concrete evidenziate dagli addetti ai lavori, che hanno messo in luce i problemi inerenti all'applicazione della normativa in questo settore. Si è poi proseguito effettuando una classificazione dei problemi per alcune aree tematiche, per terminare con l'analisi di tali problemi da un punto di vista giuridico e sottolineando le eventuali differenze emergenti tra la fonte comunitaria, la fonte nazionale e quella regionale.

La **Parte I** della relazione presenta l'analisi delle problematiche che sono state rilevate nella normativa italiana, nazionale e regionale, nell'adempimento agli obblighi delle due Direttive comunitarie di riferimento che disciplinano la materia.

La **Parte II**, invece, presenta l'analisi incentrata sul necessario raccordo tra normativa in materia di Rete Natura 2000 e le diverse normative settoriali, che incidono più o meno direttamente sull'effettiva applicazione della disciplina di Rete Natura 2000.

## 3.2 Parte I

### **Le problematiche rilevate all'interno della disciplina Rete Natura 2000 per quanto concerne i rapporti tra la fonte comunitaria, la fonte nazionale e quella regionale.**

Il quadro normativo di riferimento<sup>2</sup> è venuto a formarsi nel corso degli anni, vedendo il sovrapporsi di numerosi strumenti normativi a livello comunitario, nazionale e regionale.

In somma sintesi, la disciplina comunitaria relativa a Rete Natura 2000 è costituita dalla Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, cosiddetta "Direttiva Uccelli" (ora Direttiva 2009/147/CE)<sup>3</sup>, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, nonché dalla successiva Direttiva 1992/43/CEE del 21 maggio 1992, cosiddetta "Direttiva Habitat", relativa alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, finalizzata alla tutela della diversità biologica, degli habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rare.

Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso l'aggiornamento della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992<sup>4</sup>. Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357<sup>5</sup>, e le sue successive modifiche<sup>6</sup>, hanno dato invece recepimento alla Direttiva Habitat.

Infine, con il decreto del 6 novembre 2012 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali sono state stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia di informazioni che le Regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Cui è dedicata un'apposita Appendice Normativa, si veda § 4.

<sup>3</sup> Pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20.

<sup>4</sup> Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in G.U. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41. Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».

<sup>5</sup> "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche".

<sup>6</sup> DPR 357/97 di cui alla nota precedente, coordinato con le modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999 "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE" (G.U. n. 32 del 9 febbraio 1999) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

<sup>7</sup> Decreto del Ministero dell'Ambiente 6 novembre 2012, "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE".

A livello regionale lombardo, particolare rilevanza assume la Delibera della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 7/14106, *Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza*. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2<sup>8</sup>.

Nell'ambito di questa normativa assai articolata si sono evidenziati i problemi interpretativi descritti nei paragrafi seguenti.

### **3.2.1 Obbligo di considerazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)**

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 357/97, la Rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva 79/409/CEE (ora Direttiva 2009/147) e dall'articolo 1, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Recita infatti il primo comma dell'articolo 6 del DPR 357/97 intitolato alle *Zone di protezione speciale*: *"La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157"*.

Secondo la lettera della summenzionata DGR 14106 del 2003, alla luce di quanto stabilito nell'allegato C, in particolare Sezioni I e II, non si menziona invece in nessuna sua norma lo specifico riferimento alle ZPS.

Pur non essendoci problemi a livello operativo, occorre sottolineare come la norma regionale non si ponga in linea con la lettera della normativa nazionale e sarebbe quindi auspicabile un intervento correttivo a questo proposito.

### **3.2.2 Problemi in ordine alla disciplina della Valutazione di Incidenza**

La Valutazione di Incidenza trova la sua fonte normativa nella Direttiva Habitat 92/43, e, segnatamente, nel suo articolo 6, comma 3.

Ai sensi di tale disposizione *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

La norma comunitaria, quindi, prende in considerazione qualsiasi piano o progetto, singolarmente o congiuntamente, nella sua combinazione con qualsiasi altro piano o progetto, rendendo possibile una valutazione molto ampia di quelle che possono essere le variabili da prendere in debito conto<sup>9</sup>.

Nel recepimento della norma comunitaria a livello nazionale con il DPR 357/97, è venuta meno la contestuale valutazione dei piani e degli interventi, avendo il legislatore italiano predisposto una normativa distinta per i piani e per gli interventi. Risulta quindi inevasa nella legislazione nazionale la richiesta, presente in sede comunitaria, di prendere in considerazione contestualmente qualsiasi piano o progetto del quale si possa ottenere

---

<sup>8</sup> Per l'ulteriore normativa regionale si veda il § 4.

<sup>9</sup> Sulla nozione di piano e progetto si veda la pubblicazione della Commissione Europea del 2000: *"La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"*.

notizia con il piano/programma o con il progetto/intervento che si sta analizzando. Il problema interpretativo discende dal fatto che alcune variabili, conosciute o conoscibili a fronte degli altri piani o progetti, in corso di redazione, approvazione o esecuzione, potrebbero non essere tenute in debito conto al fine della valutazione del cumulo degli impatti.

Infatti, per quanto riguarda i piani, secondo l'art. 5, comma 2 del DPR 357/97 *"I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

In questo primo caso, quindi, il legislatore italiano non ha disposto una valutazione del cumulo degli impatti, né tra i diversi piani, né tra piani e interventi.

E, in modo disgiunto dai primi, per quanto riguarda i progetti, l'art. 5, comma 3 del DPR 357/97 prevede che *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*.

In questo secondo caso il problema interpretativo nasce dal fatto che il legislatore italiano, pur stabilendo che nel caso della valutazione di interventi si debbano prendere in considerazione anche altri interventi, singolarmente o congiuntamente, non ha poi disposto in senso analogo anche per i piani.

Il problema interpretativo, una volta mal posto a livello nazionale, si riverbera ovviamente anche a livello regionale.

Infatti, nell'Allegato C della DGR 14106/2003, la cui Sezione I è dedicata ai Piani e la cui Sezione II è dedicata agli Interventi, risulta lacunoso per quanto concerne una specifica disposizione che renda obbligatorio prendere in considerazione congiuntamente i vari piani e progetti.

L'art. 1 del summenzionato allegato alla Delibera della Giunta Regionale 14106/2003, specificatamente dedicato ai *"Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC"* non dice nulla circa la necessità di prendere in considerazione i vari piani congiuntamente ad altri piani e progetti. Né l'art. 6 del summenzionato allegato alla DGR 14106/2003 cita la necessità che interventi vengano presi in considerazione congiuntamente ad altri piani.

Il problema si traduce a livello operativo, in valutazioni che non prendono in considerazione contestualmente gli interventi e i diversi piani.

Il suggerimento, a livello di correzione del testo normativo italiano e regionale, sarebbe dunque quello di ricondurre la normativa italiana e conseguentemente regionale allo schema originario della Direttiva.

### 3.2.3 Redazione e contenuti dello Studio di Incidenza e della relativa Valutazione

L'art. 6, comma 3 della Direttiva Habitat stabilisce: *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”*.

Un primo problema si pone in ordine all'interpretazione del concetto di *“opportuna valutazione”*<sup>10</sup>.

L'*opportuna valutazione* cui fa riferimento la norma in esame non è ulteriormente disciplinata a livello comunitario e l'interpretazione di tale termine non risulta evidente a prima vista. Né la Direttiva Habitat, né la Guida all'Interpretazione dell'art. 6 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, della Commissione Europea del 2000 indicano compiutamente quale debba essere la portata effettiva di tale locuzione.

Va peraltro sottolineato che il concetto di *opportuna valutazione* è inteso a tradurre l'espressione inglese *“appropriate assessment”*: l'espressione forse avrebbe potuto essere resa in maniera più aderente facendo riferimento al fatto che la valutazione debba essere *“adeguata”*, così perdendo nella attuale versione italiana gran parte della sua incisività.

Dal canto suo, la Corte di Giustizia EU è intervenuta più volte, per specificare che il processo di *«opportuna valutazione»* di cui all'art. 6 della Direttiva Habitat, *“non costituisce un esame puramente formale, ma deve consentire un'analisi approfondita che sia all'altezza degli obiettivi di conservazione del sito in causa, come enunciati al detto art. 6, in particolare per quanto riguarda la tutela degli habitat naturali e delle specie prioritarie”*<sup>11</sup>.

Un secondo problema si pone in ordine al concreto recepimento di tali principi nella legislazione nazionale e regionale.

Nel trasporre questa norma nel contesto nazionale, il legislatore italiano con il DPR 357/1997 non ha ripreso il concetto di *“opportunità”* nella valutazione, rinviando invece la disciplina dei contenuti della valutazione ad un apposito allegato G. Ad un'attenta analisi di tale ultimo documento emerge che la disciplina della valutazione ruota attorno a contenuti descrittivi, che non appaiono riproporre le stesse esigenze di qualità che invece sembravano implicite nell'interpretazione data a livello comunitario del concetto di *“valutazione opportuna”*.

D'altra parte è vero però che nella DGR 14106/2003, allegato D, sia nella sezione che concerne i piani sia in quella che concerne i progetti, è specificato che *“Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico”*. Tuttavia, ugualmente, sono ancora frequenti studi di incidenza che disattendono questa specifica.

---

<sup>10</sup> Cfr. Guida citata nota 9, p. 36 s.

<sup>11</sup> Causa C-441/03, Commissione Europea c. Paesi Bassi, sentenza 14. 4. 2005, sub n. 22.

Sarebbe quindi necessario esplicitare meglio cosa si debba intendere per contenuti scientifici *“connotati da un elevato livello qualitativo”*, al fine di consentire una valutazione realmente opportuna e adeguata.

Ricordando poi che la *“valutazione opportuna”*, concernendo l’ambito ecosistemico, dovrà prendere in considerazione tutte le variabili dell’ecosistema stesso, tra cui anche i fattori di pressione già attivi, siano essi di origine naturale o antropica, si annota che il legislatore regionale, con norma contenuta nell’allegato D della DGR 14106/2003, sia nella Sezione Piani che nella Sezione Interventi, non coglie l’importanza di affrontare l’analisi territoriale mettendo appunto in evidenza le pressioni già esistenti siano esse di origine antropica oppure di origine naturale.

Da un punto di vista operativo, quindi, la mancanza di chiarezza a livello comunitario si riverbera nell’assenza nella normativa nazionale, e conseguentemente in quella regionale, di criteri che riprendano lo spirito della norma comunitaria.

### **3.2.4 Esclusioni di progetti dalla Valutazione di Incidenza**

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Direttiva Habitat *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*.

L’intenzione del legislatore comunitario era quindi quella di sottomettere qualsiasi piano o progetto ad una previa valutazione, senza indicare criteri per un’eventuale esclusione.

Le limitazioni alla portata della norma comunitaria devono dunque ritenersi contrari allo spirito della legge.

Nella disciplina regionale contenuta nella DGR 14106/2003, tuttavia, all’Allegato C, art. 6, comma 6, viene invece prevista un’apposita eccezione per quegli *“interventi che contengano solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria o di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (...) a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino (...) che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente, né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui SIC o sui pSIC”*.

Va peraltro ricordato che numerose Regioni hanno inserito un’analogha eccezione nelle proprie norme sulla Valutazione d’Incidenza, attivando delle esclusioni che parrebbero ricalcare più lo spirito del DPR 357/1997 prima che venisse aperta la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia<sup>12</sup>, piuttosto che la stretta aderenza alle disposizioni comunitarie.

Sarebbe quindi opportuno vagliare la congruità di tali normative regionali alla luce delle modifiche richieste in sede comunitaria, che hanno portato alla modifica del DPR 357/97 con DPR 120 del 2003.

---

<sup>12</sup> Procedura di infrazione che ha portato alla condanna nei confronti del nostro Paese con sentenza della Corte del Lussemburgo in data 20 marzo del 2003, C-143/2002.

### **3.2.5 Mancata previsione dell'utilizzo delle soluzioni alternative così come dell'opzione zero per i piani/programma e/o per i progetti/interventi - Misure di compensazione**

La Direttiva Habitat prevede all'art. 6.4. che *“Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”*.

Ai sensi della Guida interpretativa del 2000<sup>13</sup>, tra le soluzioni alternative va anche considerata l'“opzione zero”.

Le soluzioni alternative e l'opzione zero vanno considerate prima di poter attivare le deroghe di cui all'art. 6 comma 4, deroghe che se applicate prevedono che lo Stato membro adotti altresì ogni misura compensativa necessaria.

A livello di legislazione regionale, la DGR 14106/2003 Allegato D, sia per la Sezione dei Piani che per la Sezione Interventi, indica invece che le eventuali compensazioni siano naturalmente disponibili all'interno dello studio che comporrà il piano o l'intervento.

Tale disposizione travisa dunque l'eccezionalità dell'evento compensativo, così come pensato a livello comunitario, e non prende in considerazione che prima di addivenire alla definizione di eventuali misure compensative si debba fare luogo all'analisi delle possibili soluzioni alternative, inclusa l'opzione zero.

### **3.2.6 Mancata previsione delle deroghe ai sensi dell'art. 6, comma 4, secondo cpv.**

L'art. 6, comma 4 della Direttiva Habitat stabilisce che *“Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”*.

I contenuti di tale norma sono stati correttamente riprodotti dal legislatore nazionale, nel DPR 357/1997, art. 5, comma 10.

In via più restrittiva, nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 ottobre 2007 n. 184, recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”*, ha previsto, all'art. 1 comma 4, che *“Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000”*. Il DM prevede che nelle ZPS le deroghe siano attivabili solo *“per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, ovvero relative a conseguenze positive per l'ambiente”* e non per motivi di natura sociale ed economica.

---

<sup>13</sup> Ripresa esplicitamente dalla DGR 14106/2003, all'Allegato C, art. 9.

In sede di elaborazione della normativa regionale, contenuta nella DGR 14106/2003, Allegato C, Sezione Piani, art. 4., tale importante puntualizzazione è completamente omessa, portando quindi a soluzioni che potrebbero essere in contrasto con la normativa comunitaria.

Sarebbe dunque auspicabile che venisse invece ripresa anche in sede di normativa regionale.

### 3.3. Parte II

## Raccordo tra normativa in materia di Rete Natura 2000 e diverse normative settoriali

### 3.3.1 Introduzione

Sin dal 1987 l'Atto Unico Europeo<sup>14</sup> inseriva nel Trattato CE un nuovo Titolo VII, dedicato all' Ambiente".

In particolare l'art. 130R, primo comma, assegnava al diritto comunitario il compito "di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente", contribuendo alla protezione della salute delle persone e assicurando un impiego prudente e razionale delle risorse naturali.

I principi fatti propri dalla Direttiva Habitat del 1992 richiamano apertamente, già dal primo considerando, i valori fatti propri dai Trattati comunitari e rivestono quindi un rango sovraordinato di carattere costituzionale.

L'attenzione particolare e l'alto livello di tutela predisposto nei confronti degli habitat e delle specie da parte delle Istituzioni comunitarie, deriva non solo dalla tutela specificatamente prevista dalle due Direttive Habitat (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e Uccelli (Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici), ma anche da una serie di documenti strategici elaborati dalla Commissione, così come dalla severa disciplina predisposta in materia di responsabilità ambientale dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Per quanto concerne le strategie elaborate dalla Commissione Europea, si ricorderà che la *Strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile*, adottata il 15 maggio 2001, aveva già riconosciuto che la perdita di biodiversità si era drammaticamente accelerata negli ultimi decenni diventando una grave e irreversibile minaccia per il futuro benessere della società europea, cosa che giustifica **un'azione prioritaria**<sup>15</sup>.

Per quanto concerne invece lo speciale regime di responsabilità ambientale, occorre sottolineare che l'intenzione di accordare una particolare protezione alla biodiversità, risultava già chiaramente dal Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente della Commissione del 2000<sup>16</sup>, nonché dalla Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> (1987) GUCE L169/1.

<sup>15</sup> COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. COM(2001)264 definitivo, p.

<sup>16</sup> COM(2000)66 definitivo.

<sup>17</sup> COM(2002) 17 definitivo.

In particolare nella Proposta di Direttiva si dichiarava che *“La Comunità deve intervenire per trattare con efficacia e competenza la contaminazione dei siti e la perdita di biodiversità nella Comunità”*<sup>18</sup>.

Inoltre, sempre in questa sede, la Commissione ricordava che i due principali strumenti giuridici della Comunità concernenti la protezione della biodiversità, ossia la direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli, non contenevano disposizioni sulla responsabilità all'insegna del principio *“chi inquina paga”* ed atte ad incoraggiare un buon comportamento preventivo da parte dei soggetti privati e pubblici.

L'azione comunitaria finalizzata a tutelare e ripristinare la biodiversità anche attraverso la responsabilità ambientale veniva quindi giustificata in base a due motivi principali: garantire l'uso di mezzi socialmente efficienti per finanziare la riparazione del danno alla biodiversità nella Comunità e, così facendo, incoraggiare una valida prevenzione.

La Direttiva 2004/35 prevede oggi una tutela rafforzata della biodiversità. In particolare il regime di responsabilità ambientale appare così regolato:

1. L'art. 3 comma 1 della Direttiva prevede che le attività disciplinate in un apposito Allegato III, in quanto considerate particolarmente pericolose per l'ambiente, debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i danni causati alla biodiversità, alle acque e al terreno, così come definiti nell'art. 2 della Direttiva stessa.
2. L'art. 3 comma 2 prevede inoltre un'ulteriore tutela **solo** nei confronti della biodiversità, quella derivante nei confronti di attività anche non specificatamente elencate nell'Allegato III della Direttiva, e quindi - di per se stesse - non considerate potenzialmente pericolose per l'ambiente. In questo caso però sarà necessaria la prova del dolo o della colpa da parte dell'inquinatore.

Dall'insieme di tali atti normativi e documenti, si evince la particolare attenzione e tutela che la Comunità ha voluto da sempre accordare nei confronti della biodiversità, considerandola azione di rango prioritario.

Da ciò discende come conseguenza che tutte le varie discipline settoriali dovrebbero uniformarsi ai principi guida fatti propri dalle Direttive Habitat e Uccelli, prendendoli in considerazione nel dettare la concreta disciplina di settore.

### **3.3.2 Le varie normative settoriali alla luce dei principi generali della disciplina Rete Natura 2000**

Occorre preliminarmente osservare come, nonostante le Istituzioni Comunitarie indichino una chiara priorità nell'affermazione di politiche a tutela della biodiversità, interi settori disciplinari che potrebbero avere un notevole impatto sui siti Rete Natura 2000 non siano poi stati posti in linea con i principi-guida che la disciplina della biodiversità persegue. Ciò è in particolare vero per i settori dell'*inquinamento acustico* e dell'*inquinamento luminoso*, ove l'attuale legislazione in vigore (a tutti i livelli: sia a livello europeo, che a livello nazionale, così come a livello regionale) non prende in considerazione l'impatto che dette tipologie di inquinamento potrebbero avere sugli ecosistemi, essendo redatta con altre finalità di tutela. Analogamente nella disciplina

---

<sup>18</sup> COM(2002) 17 definitivo, p. 4.

sulla *pesca*<sup>19</sup> e quella attinente all'*uso e tutela delle acque*<sup>20</sup> non sembra fare capolino un esplicito e fattivo riferimento alla tutela della biodiversità.

Anche per quanto concerne le norme in tema di *territorio e urbanistica*<sup>21</sup>, non sembrano caratterizzate da una particolare attenzione nei confronti della normativa inerente Rete Natura 2000.

Le discipline che si sono venute quindi a delineare in questi settori, più che presentare specifiche antinomie con la disciplina inerente a Rete Natura 2000, sembrano non prendere in considerazione le potenziali ricadute sulla protezione della biodiversità.

Omettendo espliciti richiami alla preservazione della biodiversità e in particolar modo alla Rete Natura 2000, le normative settoriali non contemplano rimandi puntuali all'ottemperanza dei disposti relativi alla Valutazione di Incidenza.

In altre normative settoriali si sono invece presentati veri e propri problemi di conflitto interpretativo con le norme contenute nella disciplina Rete Natura 2000.

Ciò è in particolar modo vero per quanto concerne le interconnessioni tra normativa Natura 2000 e *normativa forestale*.

- SOTTO questo profilo un particolare problema applicativo si è posto in relazione all'interpretazione della normativa forestale a livello regionale e la normativa vigente in materia di siti Natura 2000.

La disciplina forestale a livello regionale, come si ricorderà, è oggi contenuta nel Regolamento Regionale 5/2007, *Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)*.

L'art. 5 comma 2 stabilisce che *“Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione”*.

Tale norma non chiarisce se con *“aree protette”* si debbano intendere anche i siti Natura 2000.

Il problema interpretativo si pone poiché all'art. 20, c. 2 lettera c) del medesimo Regolamento si trova una definizione che nelle aree protette include anche i siti Natura 2000.

Stabilisce infatti l'art. 20, al suo secondo comma:

*“Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:*

*a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;*

---

<sup>19</sup> L.R. 31/2008 in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

<sup>20</sup> L.R. 26/2003 e dalle successive DCR VII/1048/2004, DGR VIII/2244/2006 e DGR VIII/6232/2007.

<sup>21</sup> - L.R. 10 dicembre 2009, n. 28, Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nonché Legge per il governo del territorio

- L.R. 11 marzo 2005, n. 12 B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.

- b) *interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;*
- c) *interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).*

Il rinvio effettuato dal Regolamento in questione alla LR 31/2008, art. 50, non è chiarificatore.

Nel silenzio della legge, occorre valutare quali siano state le pronunce giurisprudenziali a questo proposito. Sotto questo profilo va ricordata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che nel 2012<sup>22</sup> si è pronunciata nel senso di non ritenere equivalenti le nozioni di “area protetta” e “sito Natura 2000”, specificando che sia sotto il profilo istitutivo che sotto quello gestionale, le discipline applicabili risultano essere diverse.

Una assimilazione delle nozioni di “area protetta” con quella di “sito Natura 2000” è stata invece proposta di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale<sup>23</sup>, ai fini della violazione della legge 157/1992. Il problema della considerazione del “sito Natura 2000” e della sua assimilazione al concetto di area protetta, così come disciplinato dalla L. 394/1991, rimane quindi tutt’ora aperto.

Inoltre né il Regolamento Regionale 5/2007, né la LR 31/2008, garantiscono l’esecuzione della Valutazione di Incidenza per diverse tipologie di interventi, per i quali sarebbe auspicabile una maggiore riflessione.

Nel settore agro-forestale si evidenzia dunque un chiaro conflitto interpretativo, rimanendo aperta la questione relativa al rispetto della normativa comunitaria da parte dell’attuale assetto della normativa regionale.

- Un ulteriore ambito ove si profila come necessario un raccordo forte tra normativa Natura 2000 e altre materie settoriali è quella concernente le diverse valutazioni ambientali, ed in particolare i rapporti tra Valutazione di Incidenza (VINCA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In primo luogo, per quanto concerne i rapporti tra Direttiva VAS<sup>24</sup> e Direttiva Habitat, è necessario sottolineare come la valutazione ai sensi della Direttiva VAS abbia una copertura più ampia rispetto quella presa in considerazione dalla Direttiva Habitat. La valutazione disciplinata dalla Direttiva 2001/42/CE, cd. Direttiva VAS, infatti non include soltanto gli effetti sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e habitat per cui questi siti sono stati designati, ma anche quelli sulla biodiversità in generale e su altri aspetti come la qualità dell’aria o dell’acqua o il patrimonio culturale o architettonico.

Gli articoli della Direttiva VAS che ci aiutano a comprenderne l’effettivo ambito di applicazione sono in particolare l’art. 2 (“Definizioni”) e l’art. 3 (“Ambito di applicazione”).

---

<sup>22</sup> Consiglio di Stato Sez. VI n. 6048, del 29 novembre 2012.

<sup>23</sup> Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 29 gennaio 2014, n. 223.

<sup>24</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001, p. 30.

L'art. 2 dispone specifiche caratteristiche per i piani e i programmi per potervi applicare la Direttiva ed in particolare stabilisce che gli stessi debbano essere predisposti e/o adottati dalle Autorità prescritte e siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative<sup>25</sup>.

A sua volta, l'art. 3 prevede poi i casi e i criteri per determinare se i piani e i programmi in parola possono avere effetti significativi per l'ambiente e se devono dunque essere sottoposti a valutazione ambientale.

L'art. 3, comma 2, lett. b prevede esplicitamente che piani e i programmi per i quali è stata stabilita la necessità di espletare, in via preventiva, una valutazione ambientale ai sensi della Direttiva Habitat debbano anche essere assoggettati alla procedura di valutazione di cui alla Direttiva VAS.

In questo caso la Direttiva VAS e la Direttiva Habitat dovranno quindi applicarsi cumulativamente con riferimento a tutti i piani e programmi che hanno ripercussioni sui siti protetti ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 della Direttiva Habitat.

Tale procedura combinata dovrà dunque soddisfare congiuntamente i requisiti posti dalla Direttiva VAS così come quelli posti dalla Direttiva Habitat. In particolare, tale procedura dovrà da un lato tener conto dei passaggi procedurali previsti dalla Direttiva VAS e dall'altro soddisfare sotto il profilo sostanziale, gli effetti sui siti protetti ai sensi della Direttiva Habitat.

A livello di normativa regionale, tuttavia, è emersa qualche difficoltà nel coordinare la Valutazione Ambientale Strategica con la Valutazione di Incidenza.

In particolare, secondo l'art. 25 bis comma 5 della Legge Regionale 86/83 («*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*»)<sup>26</sup> tutti i documenti (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) dovrebbero essere presi in considerazione nell'ambito della Valutazione di Incidenza.

Secondo l'art. 4 della Legge Regionale 12/2005<sup>27</sup> c. 2, invece, solo il Documento di Piano dovrebbe essere preso in considerazione nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica. Di conseguenza diviene difficoltoso applicare la Valutazione d'Incidenza agli altri documenti.

Emerge da qui la necessità di coordinare la procedura di Valutazione di Incidenza con quella di VAS e quella relativa alle fasi di adozione e approvazione del PGT.

---

<sup>25</sup> Recita infatti l'art. 2:

- a) *"per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche*
- *che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e*
  - *che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".*

<sup>26</sup> BURL n. 48, 2° suppl. ord. del 02 dicembre 1983.

<sup>27</sup> Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12. "Legge per il governo del territorio" (BURL n. 11, 1° suppl. ord. del 16 marzo 2005 ).

Secondo però le Indicazioni Esplicative inviate il 15 novembre 2010 da Regione Lombardia ai Comuni interessati dai Siti Natura 2000, tali Comuni dovranno avviare, all'interno della procedura di VAS, la predisposizione, unitamente agli atti di PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello Studio di Incidenza (con i contenuti di cui all'Allegato G del DPR 357/97 e all'Allegato D della DGR 14106/2003).

- SUCCESSIVAMENTE dovrebbe essere affrontato il coordinamento tra la Valutazione di Incidenza e la disciplina prevista in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) normata da una serie di direttive comunitarie<sup>28</sup>.

La Valutazione di Impatto Ambientale, come è noto, ha come scopo quello di tutelare l'ambiente imponendo l'esame dell'impatto ambientale dei progetti prima della loro autorizzazione e assicurando la preventiva consultazione del pubblico.

In particolare la procedura prevista dalla disciplina comunitaria è finalizzata ad individuare gli effetti diretti e indiretti di un progetto, nonché delle sue principali alternative ivi compresa la cosiddetta "opzione zero", sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra i detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale, valutando inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

La normativa di recepimento di tale disciplina comunitaria a livello nazionale si ritrova ora nel D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte Seconda.

In particolare l'art. 21, comma 2, lett. b, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152<sup>29</sup> prevede che "2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1: (...) b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero".

---

<sup>28</sup> La Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha subito diverse e sostanziali modificazioni nel corso del tempo. Con la Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 si è proceduto alla codificazione delle varie modifiche apportate al testo originario.

Da ultimo si vedano le modifiche introdotte dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

<sup>29</sup> Così come modificato dall'art. 2, comma 18, d.lgs. n. 128 del 2011.

Le differenze tra VIA e VAS risultano evidenti alla luce dell'art. 5, primo comma, lett. a) del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 cit., che stabilisce chiaramente che la Valutazione Ambientale Strategica riguarda solo i piani e i programmi e non i singoli progetti<sup>30</sup>, mentre la disciplina della VIA viene definita dallo stesso articolo 5, primo comma, lett. b) come il procedimento da applicarsi a progetti di opere civili ed industriali, che si svolge dopo l'elaborazione del progetto, ed è finalizzata a conseguire elevati livelli di protezione e di qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi<sup>31</sup>.

In ambito di relazione tra la procedura di Valutazione di Incidenza e quella di VIA le norme rilevanti si ritrovano all'art. 5, "Valutazione di Incidenza", comma 4<sup>32</sup> del DPR 357/97, nonché all'art. 10, "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152<sup>33</sup>.

La lettura congiunta di tali norme prevede che per i progetti già assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione di Incidenza venga ricompresa nella procedura di VIA, così come nel caso della VAS<sup>34</sup>.

In questo caso, lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 in base agli indirizzi dell'allegato G del DPR 357/97 e, in generale, dovrà tenere conto della finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza. In caso contrario, infatti, la procedura risulterebbe illegittima per elusione della Valutazione di Incidenza.

---

<sup>30</sup> Art. 5, comma 1, lett. a) "valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

<sup>31</sup> Art. 5, comma 1, lett. b) "valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b)".

<sup>32</sup> "Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G".

<sup>33</sup> "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza".

Articolo così modificato dall'art. 2, comma 8, D.Lgs. n. 128 del 2010.

<sup>34</sup> Art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006: "La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997".

Un ulteriore rilievo tra le due procedure di VIA e VINCA è il seguente. L'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 (*"Verifica di assoggettabilità"*) prevede al suo comma 5 che *"Se il progetto non ha impatti negativi o significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni"*.

Tale disposizione, in quanto priva di indicazioni precise su cosa si debba intendere per *"prescrizioni"*, risulta non sufficiente per rispecchiare l'ampiezza e lo spirito della norma comunitaria che dovrebbe recepire.

Il termine *"prescrizioni"* è infatti impiegato in modo atecnico e non permette dunque di determinare se le stesse, ai fini della loro applicazione ad habitat e specie di interesse comunitario, debbano considerarsi come *misure di mitigazione* o anche *di compensazione*. Il dubbio interpretativo si pone poiché se dette prescrizioni ricomprendessero di fatto misure classificabili come compensative, per la loro realizzazione sarebbe obbligatoria l'attivazione della procedura completa secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE.

Per quanto riguarda la procedura di VIA, il Regolamento Regionale n. 5 del 21.11.2011 al suo articolo 3, comma 1, rinvia al D.Lgs. 152/2006 per quanto non espressamente regolato a livello regionale. Dalla sede nazionale il problema interpretativo si riverbera quindi a livello regionale.

- UN ulteriore problema interpretativo nasce dal fatto che le compensazioni di progetti/interventi possano non essere sottoposte alla verifica di conformità secondo quanto dettato dalla Direttiva 92/43/CEE in merito all'accesso alle deroghe.

In sostanza, si introduce il concetto di *"compensazione"*, senza considerare la portata di tale concetto nell'ambito della disciplina Rete Natura 2000. Infatti, lo spirito della normativa comunitaria si rifà alla c.d. *"mitigation hierarchy"* e si snoda attorno a quattro passaggi logici e progressivi nello stabilire le misure di riparazione: evitare, ridurre, mitigare e compensare.

In questa prospettiva le misure di compensazione si palesano solo come *ultima ratio* e devono essere usate solo quando le altre misure di salvaguardia fornite dalla Direttiva non sono efficaci ed è stata comunque presa la decisione di esaminare un piano/progetto con un effetto negativo su un sito Natura 2000 per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico<sup>35</sup>.

Per questo motivo le misure di compensazione non esonerano dalla necessità di rispettare innanzitutto le tappe di cui all'art. 6 della Direttiva Habitat.

Il concetto di misura di compensazione nell'ambito della disciplina di Rete Natura 2000 riveste quindi un significato tecnico ben preciso, mentre in altri ambiti normativi la stessa locuzione può essere oggetto di interpretazione assai più ampia, ciò che a

---

<sup>35</sup> In merito a ciò, anche diversi studi di incidenza appaiono impiegare erroneamente i concetti di misure di mitigazione e di misure di compensazione come equipollenti, così come evidenziato dal Dossier 2013 della Lipu e del WWF sul depauperamento dei siti Natura 2000 e sulla valutazione di incidenza in Italia dal titolo *"Rete Natura 2000: ecco le cattive opere"*.

volte ha comportato seri problemi di interpretazione e di sovrapposizione di significati.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 22, comma 3, lett. b): *“Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti”*.

Nel momento in cui la Valutazione di Incidenza è ricompresa all'interno di una Valutazione di Impatto Ambientale e riguarda un sito Natura 2000, se lo Studio di Impatto Ambientale contiene informazioni relative a compensazioni, la valutazione è da ritenersi effettuata in modo improprio, ove ricorresse, per tutte quelle compensazioni indirizzate verso la tematica Natura 2000, in quanto le compensazioni - ai sensi della normativa in materia di Rete Natura 2000 - sono previste soltanto nel contesto delle deroghe di cui alla Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 4.

Opere e attività indicate invece come “compensazioni”, ricomprese all'interno dello Studio di Impatto Ambientale ma non indirizzate specificamente a compensare effetti negativi significativi sui siti Natura 2000 nel senso dello spirito della Direttiva 92/43/CEE, art. 6, c. 3 e 4, sono invece da considerarsi accettabili e, ovviamente, auspicabili, per compensare, appunto, gli effetti negativi delle opere di progetto sulle componenti ecosistemiche e di biodiversità non direttamente o indirettamente collegate a Natura 2000. Va da sé che gli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale devono contenere la necessaria chiarezza scientifica ed espositiva per spiegare quello che sono le compensazioni ai sensi dell'art. 6, c. 4 della Direttiva Habitat distinguendole dalle “compensazioni” riferite ad altre componenti ecosistemiche.

Similmente alle conclusioni del punto precedente, si ricorda che in materia di VIA, la normativa regionale di cui al Regolamento 5/2011, rimandando per quanto non espressamente previsto alla superiore norma nazionale, ingloba il problema interpretativo.

Sulla stessa visione che allinea misure mitigative e misure compensative nel medesimo momento procedurale, la DGR 761/2010, che disciplina la procedura di VAS, all'Allegato 2, *“Raccordo tra VAS-VIA-VIC (Valutazione ambientale, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza)”*, punto 4, *“Elaborazione e redazione del p/p, del progetto e dei relativi studi di valutazione (schema X2)”*, indica che *“Rapporto ambientale, studio di incidenza e studio di impatto ambientale dovranno essere elaborati secondo le indicazioni delle singole disposizioni normative”*. Nella fase applicativa di tale principio, ai sensi dello Schema X2 ivi richiamato, si prevede però sia nella Sezione Piani che nella Sezioni Interventi della redazione di uno Studio di Incidenza, che vengano trattate sia le mitigazioni così come le compensazioni mentre queste ultime, come visto più sopra, dovrebbero ricevere la loro disciplina in altro momento e in altro contesto.

### 3.4 Conclusioni

Nell'ambito della presente relazione, si è cercato di evidenziare quali siano le difficoltà interpretative emerse nell'ambito della lettura della disciplina Rete Natura 2000, nei suoi vari livelli di normazione: comunitario, nazionale e regionale. Allo stesso tempo si è messo in luce quali sono le problematiche derivanti dalla lettura congiunta delle varie normative settoriali che - a diverso titolo - si intersecano con la disciplina Rete Natura 2000. Ove possibile, si è cercato altresì di suggerire soluzioni volte a chiarire la normativa attualmente in vigore, o a suggerire miglioramenti della stessa.

Vale inoltre la pena di sottolineare come varie difficoltà emerse nel corso dell'indagine, derivino - almeno in parte - dalla mancanza di specifiche figure professionali tecnico-scientifiche stabilmente rinvenibili nei vari livelli amministrativi, la cui competenza possa sopperire all'assenza di richiami puntuali a Rete Natura 2000 nelle normative settoriali, garantendo comunque l'applicazione delle procedure inerenti la Rete Natura 2000. Tale situazione necessariamente si riverbera nella buona ed esaustiva applicazione della disciplina in materia di Rete Natura 2000.

Infine, va altresì considerato che uno degli aspetti più problematici di tutta la materia risulti ancora essere quello del controllo dell'effettiva applicazione della normativa comunitaria, nonché quello della sanzionabilità dei comportamenti in violazione della stessa.

Tali aspetti attinenti all'effettività della normativa comunitaria in materia ambientale a livello di singoli Stati nazionali, sono stati più volte anche ricordati da quella parte della dottrina europea che più si è interessata a tali problematiche, che ha evidenziato come in realtà vi siano ancora visibili carenze sotto il profilo dei controlli e sotto il profilo delle sanzioni<sup>36</sup>.

Sotto il profilo dei controlli va menzionato che in base alla normativa nazionale, ed in particolare in base al DPR 357/97, così come modificato dal DPR 120/2003, il compito di controllo rispetto all'applicazione di quanto previsto dal citato DPR 357/97 spetta sostanzialmente al Corpo Forestale dello Stato.

Recita infatti l'art. 15 di tale DPR che *"Il Corpo forestale dello Stato, nell'Ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento"*.

A questo riguardo è opportuno sottolineare che il controllo che il Corpo Forestale è chiamato a svolgere non possa esprimersi in tutta la sua potenzialità, ad esempio nel caso della verifica che gli esiti della Valutazione di Incidenza siano effettivamente rispettati, alla luce del fatto che nessuna norma nel nostro ordinamento prevede esplicitamente che vengano trasmessi gli esiti della Valutazione di Incidenza al Corpo Forestale stesso.

Sotto il profilo sanzionatorio, va inoltre rilevato che il nostro ordinamento contempla specifiche previsioni sia in ambito civile così come in ambito penale.

---

<sup>36</sup> R. Macrory, *The Enforcement of Community Environmental Laws: some critical issues*, in *Common Market Law Review*, 1992, 347.

Per quanto attiene al diritto civile, si ricorderà in particolare che il D.lgs. 152/2006, prevede al suo art. 300 una specifica ipotesi di responsabilità ambientale, per cui deve considerarsi danno ambientale *“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*.

Il secondo comma dell'art. 300 specifica inoltre che *“Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:*

*a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione”*.

Le specie e gli habitat naturali protetti sono quindi oggetto di una specifica attenzione da parte del nostro legislatore in sede di valutazione del danno ambientale.

In ambito penale, invece, si ricorderà come il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 che ha dato attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente in Italia, abbia introdotto due nuove disposizioni nel Codice Penale che appaiono rilevanti nel nostro ambito di indagine.

In particolare, il nuovo art. 727-bis, intitolato *“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”*, prevede che

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Inoltre, il nuovo art. 733-bis, intitolato *“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”* stabilisce che

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro».*
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*
- 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come*

*zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.*

Come norma di chiusura, infine, lo stesso Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, al suo art. 2, *“Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, c. 2, [“Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:”]* così dispone:

*“Art. 25-undecies (Reati ambientali).*

*In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote”.*

Nonostante la presenza di queste varie disposizioni normative, il cui fine è quello di fornire ampia tutela agli habitat e alle specie protette, vale la pena di accennare almeno a due profili critici: il primo, attinente alla congruità della sanzione prevista dalle norme in oggetto rispetto alla gravità degli illeciti sanzionati; il secondo, concernente la scarsa applicazione pratica che tali norme hanno ricevuto sino ad ora da parte della giurisprudenza italiana.

Quest'ultima criticità è da leggersi in ragione di diversi fatti quali ad esempio:

- le definizioni contenute negli articoli sanzionatori quali “quantità trascurabile” o “impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie” o “fuori dai casi consentiti”;
- la limitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale all'interno di ZPS (Zone di Protezione Speciale) o ZSC (Zone Speciali di Conservazione)
- la limitazione dell'ambito di tutela dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale alle sole specie in all. IV della Direttiva Habitat e non anche alle specie in All. II.

Vale infine la pena di evidenziare come il nostro ordinamento non contempli specifiche previsioni sanzionatorie, nè in ambito civile nè in ambito penale, per quelle situazioni in cui un piano od un progetto vengano attuati in assenza di Valutazione d'Incidenza o in difformità alle prescrizioni ricevute. Fanno eccezione un numero limitato di Regioni che hanno normato autonomamente tali situazioni.

## 4 Appendice normativa

### 4.1 Elenco norme analizzate relative a Natura 2000

Le norme analizzate sono elencate per ordine di livello (prima UE, poi ITaliano, poi LOmbardo) e poi per ordine di data, dalle più vecchie alle più recenti.

Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
UE	-	Direttiva del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	2-apr-79	Direttiva	1979/409/CEE	Cd. Direttiva "Uccelli"
UE	19811019 Dir_81-854_Mod_79-409	Direttiva 81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981 che adatta la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell'adesione della Grecia	19-ott-81	Direttiva	1981/854/CEE	Modifica della Direttiva 79/409/CEE
UE	19850725 Dir_85-411_Mod_79-409	Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici	25-lug-85	Direttiva	1985/411/CEE	Modifica della Direttiva 79/409/CEE
UE	19860408 Dir_86-122_Mod_79-409	Direttiva 86/122/CEE del Consiglio dell'8 aprile 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	8-apr-86	Direttiva	1986/122/CEE	Modifica della Direttiva 79/409/CEE
UE	19910306 Dir_91-244_Mod_79-409	Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici	6-mar-91	Direttiva	1991/244/CEE	Modifica della Direttiva 79/409/CEE
UE	-	Direttiva del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	21-mag-92	Direttiva	92/43/CEE	Cd. Direttiva "Habitat"
UE	19940608 Dir_94-24_Mod_79-409	Direttiva 92/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	8-giu-94	Direttiva	1994/24/CE	Modifica della Direttiva 79/409/CEE
UE	19961218 Decisione 97-266_attuaz_92-43	Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000	18-dic-96	Decisione	97/266/CE	Attuazione art. 4.1.2 della Direttiva 92/43/CEE

<b>Livello</b>	<b>Nome file (in banca dati dell'Azione A6)</b>	<b>Atto normativo</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nr.</b>	<b>Note</b>
UE	19970729 Dir_97-49_Mod_79-409	Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici	29-lug-97	Direttiva	1997/49/CE	Modifica della Direttiva 79/409/CEE
UE	19971027 Dir_97-62 Mod_92-43	Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	27-ott-97	Decisione	97/62/CE	Modifica della Direttiva 92/43/CEE
UE	20030929 Reg_1882 Mod 92-43	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE	29-set-03	Regolamento	1882/2003	Modifica della Direttiva 92/43/CEE (artt. 20 e 21)
UE	20061120 2006-105-CE adesione BU e RO	Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania	20-nov-06	Direttiva	2006/105/CE	Modifica delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
UE	20070101 Dir_79-409_Testo_consolidato	Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Testo Consolidato	1-gen-07	Direttiva	1979/409/CEE	Versione consolidata Dir. Uccelli
UE	20070101 Dir_92-43 Testo_consolidato	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Testo Consolidato	1-gen-07	Direttiva	92/43/CEE	Versione consolidata Dir. Habitat
UE	20091130 Dir_09-147-CE protezione uccelli	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	30-nov-09	Direttiva	2009/147/CE	Nuova Direttiva Uccelli
IT	19970908 DPR 357 coordinato	Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	8-set-97	Decreto Pres_Rep	357	Recepimento Direttiva Habitat (testo coordinato)
IT	19990120 DM modifiche DPR 357	Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE	20-gen-99	Decreto Min_A	-	Modifiche DPR 357/97

Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
IT	20020903 DM LG gestione siti N2000	Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000	3-set-02	Decreto Min_ATT	-	LG gestione siti Natura 2000
IT	20030312 DPR 120	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	12-mar-03	Decreto Pres_Rep	120	Modifiche DPR 357/97
IT	20070611 DM 26882 Modifiche All_DPR 357-97	Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e s.m.i., in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania	11-giu-07	Decreto Min_ATTM	-	Recepimento Direttiva Habitat, modifiche DPR 357/97
IT	20071017 DM 184 Misure ZPS-ZSC_integrato DM_2009-2	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) [e successivi atti modificativi: Dec. 22.01.2009]	17-ott-07	Decreto Min_ATTM	184	Misure conservazione ZSC e ZPS
IT	20121106 DM MdA e MPAAF	Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE	6-nov-12	Decreto Min_ATTM	-	Trasmissione informazioni alla CE per Dir. Uccelli
LO	19831130 LR Aree regionali protette	Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale	30-nov-83	LR	86	Aree protette. Solo art. 25bis
LO	20030808 DGR 14106	Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza.	8-ago-03	DGR	7-14106	Elenco SIC, soggetti gestori e VDI

Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
LO	<i>Documento non risponibile sul BURL</i>	Revoca delle deliberazioni n. 7/2572 dell'11 dicembre 2000 e n. 7/11707 del 23 dicembre 2002 e contestuale individuazione di n. 17 Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	15-dic-03	DGR	7-15648	Nuove ZPS
LO	<i>Documento non risponibile sul BURL</i>	Individuazione di nuove Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della dir. 79/409/CEE	13-feb-04	DGR	7-16338	Nuove ZPS
LO	20040730 DGR 18453	Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000	30-lug-04	DGR	7-18453	Enti gestori SIC e ZPS
LO	20040730 DGR 18454	Rettifica dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalita' procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2»	30-lug-04	DGR	7-18454	Enti gestori SIC e ZPS + Rettifica DGR 14106/2003
LO	20041015 DGR 19018	Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori	15-ott-04	DGR	7-19018	VDI nelle ZPS, si applica la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della DGR 14106/2003, nuove ZPS con Enti gestori
LO	20041019 Comunicato 144	Cartografia a integrazione della d.g.r. n. 19018 del 15 ottobre 2004 «Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori»	19-ott-04	Comunicato	144	Cartografia aggiuntiva DGR 19018/2004
LO	20050418 DGR 21233	Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della dir. 79/409/CEE	18-apr-05	DGR	7-21233	Nuove ZPS

<b>Livello</b>	<b>Nome file (in banca dati dell'Azione A6)</b>	<b>Atto normativo</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nr.</b>	<b>Note</b>
LO	20060125 DGR 1791	Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti	25-gen-06	DGR	8-1791	Nuove ZPS, individuazione Enti gestori e misure di conservazione transitorie
LO	20060208 DGR 1876	Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti	8-feb-06	DGR	8-1876	Modifica Banca Dati Natura 2000 e modificazioni perimetri
LO	20060405 DGR 2300	«Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti» (d.g.r. n. 8/1876 del 2006): integrazione e rettifica	5-apr-06	DGR	8-2300	Rettifica DGR 1876/2006
LO	20060511 DGR 2486	Parziale rettifica alla d.g.r. n. 8/1876 dell'8 febbraio 2006 «Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della Banca Dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti»	11-mag-06	DGR	8-2486	Rettifica DGR 1876/2006
LO	20061128 DGR 3624	Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE	28-nov-06	DGR	8-3624	Nuove ZPS
LO	20061213 DGR 3798	Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti	13-dic-06	DGR	8-3798	Varie modifiche DGR su Natura 2000
LO	20070228 DGR 4197	Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE integrazione d.g.r. 3624/2006	28-feb-07	DGR	8-4197	Nuove ZPS
LO	20070718 DGR 5119	Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori	18-lug-07	DGR	8-5119	Individuazione Enti gestori, modifica alla DGR 14106/2003

Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
LO	20080220 DGR 6648	Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»	20-feb-08	DGR	8/6648	Nuova classificazione ZPS e relative misure di conservazione
LO	20080730 DGR 7884	Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008	30-lug-08	DGR	8/7884	Misure di conservazione ZPS, integrazione DGR 6648/2008
LO	20081222 Dec_15484 LG PdG siti N2000 fiume Po-1 20081222 Dec_15484 LG PdG siti N2000 fiume Po-2	Approvazione delle Linee Guida per i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 del fiume Po	22-dic-08	Decreto DG Qualità dell'Ambiente	15484	LG per la redazione PdG lungo il fiume Po
LO	20090408 DGR 9275	Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008	8-apr-09	DGR	8/9275	Misure di conservazione ZPS Modificazioni DGR 7884/2008
LO	20090615 Avviso rettifica DGR 9275-2009	Deliberazione Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008"	15-giu-09	Avviso di rettifica	24/01	Rettifica integrativa DGR 9275/2009
LO	20111222 DGR 2789 VAS	Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)	22-dic-11	DGR	IX/2789	VAS e coordinamento tra VAS e VDI
LO	20130906 DGR 632	Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 «Il Toffo» e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 «Val Veddasca»	6-set-13	DGR	632	Modifica misure conservazione ZPS, DGR 9275/2009 + nuova ZPS e nuovo Ente gestore

<b>Livello</b>	<b>Nome file (in banca dati dell'Azione A6)</b>	<b>Atto normativo</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nr.</b>	<b>Note</b>
LO	20131205 DGR X-1029 Mis_Conservaz_46 ZSC	Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.	5-dic-13	DGR	X-1029	
LO	20131205 DGR X-1029 Mis_Conservaz_46 ZSC_All	Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.	5-dic-13	DGR	X-1029	Allegato

## 4.2 Elenco norme analizzate relative ad altri Settori

Le norme analizzate sono elencate per ordine alfabetico di Settore > per ordine di livello (prima UE, poi ITaliano, poi LOmbardo) > e per ordine di data, dalle più vecchie alle più recenti.

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Agro-forestale	IT	20010518 Dlgs 227 Ordinamento forestale	Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57	18-mag-01	D.lgs	227	Riordino e organizzazione del settore forestale
Agro-forestale	IT	20050616 Linee guida di programmazione forestale	Linee guida di programmazione forestale	16-mag-05	Decreto Min_ATT	-	LG settore forestale e programmazione regionale
Agro-forestale	LO	20040428 LR_27 Tutela paesaggio e foreste	Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale	28-apr-04	L.R.	27	Conservazione e incremento patrimonio forestale e pascolivo
Agro-forestale	LO	20050921 DGR 675 Criteri trasformazione bosco	«Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi», di cui all'art. 4, comma 8 della l.r. 27/2004 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001, e contestuale modifica parziale della d.g.r. 7/13899 dell'1 agosto 2003	21-set-05	DGR	8/675	Trasformazione del bosco e interventi compensativi
Agro-forestale	LO	20060727 DGR 3002 Criteri riqualificazione boschi	Modifica alla d.g.r. 8/675 del 21 settembre 2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» di cui all'art. 4 comma 8 della l.r. 27/2004 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001	27-lug-06	DGR	8/3002	Modifica DGR 675/2005
Agro-forestale	LO	20070221 DGR 4196 Criteri gestione agronomica	Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 21 dicembre 2006, n. 12541	16-mar-07	DGR	8/4196	
Agro-forestale	LO	20070724 Regolamento forestale 5	Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)	20-lug-07	Regolamento	5	Norme forestali terreni con vincolo idrogeologico + superficie considerate bosco
Agro-forestale	LO	20071205 DGR 8-5993 Gestione obbligatoria-PAC	Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003 Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 4196/2007.	5-dic-07	DGR	8-5993	Gestione PAC e modifiche DGR 4196/2007
Agro-forestale	LO	20080724 DGR 8-7728 PIF	Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale	24-lug-08	DGR	8/7728	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Agro-forestale	LO	20081205 LR 31_TU agricoltura_foreste	Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale	5-dic-08	L.R.	31	Disciplina delle iniziative e delle attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale
Agro-forestale	LO	20081222 DGR 8739 Modifiche DGR 4196-2007	Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003 - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 4196/2007	22-dic-08	DGR	8-8739	Gestione PAC e modifiche DGR 4196/2007
Appalti e Infrastrutture	UE	20040331 2004-17-CE appalti vari servizi	Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali	31-mar-04	Direttiva	2004/17/CE	
Appalti e Infrastrutture	UE	20040331 2004-18-CE appalti lavori pubblici	Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi	31-mar-04	Direttiva	2004/18/CE	
Appalti e Infrastrutture	IT	20060412 Dlgs 163_Codice contr_pubb_Coordinato	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	12-apr-06	D.lgs	163	Codice Appalti
Appalti e Infrastrutture	LO	20080526 LR 15 Infrastrutture	Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale	26-mag-08	L.R.	15	
Appalti e Infrastrutture	LO	20081008 LR 26 Infrastrutture	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale)	08-ott-08	L.R.	26	
Caccia	IT	19920211 L 157 Caccia	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	11-feb-92	L.N.	157	Recepimento Direttiva Uccelli
Caccia	IT	20021003 L 221 Integrazioni L 157-92	Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della "fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE"	3-ott-02	L.N.	221	Integrazione LN 157/92
Caccia	IT	20100604 LN 96 Legge comunitaria 2009	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009	4-giu-10	L.N.	96	Art. 42, integrazione LN 157/92

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Caccia	IT	20130806 LN 97 Legge comunitaria 2013	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013	6-ago-13	L.N.	97	Art. 26, integrazione LN 157/92
Caccia	IT	19920211 LN 157 Caccia_Testo coordinato	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	11-feb-92	L.N.	157	Testo coordinato
Caccia	LO	19930816 LR_26 Protezione fauna selvatica	Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria	16-ago-93	L.R.	26	
Caccia	LO	20040802 LR 17 Calendario venatorio	Calendario venatorio regionale	2-ago-04	L.R.	17	
Caccia	LO	20040802 LR 18 Deroghe	Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005	2-ago-04	L.R.	18	
Caccia	LO	20070205 LR 2 Caccia in deroga	Legge quadro sul prelievo in deroga	5-feb-07	L.R.	2	
Caccia	LO	20070205 LR 3 Richiami vivi	Legge quadro sulla cattura di richiami vivi	5-feb-07	L.R.	3	
Caccia	LO	20070222 LR 4 Calendario venatorio	Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale)	22-feb-07	L.R.	4	
Caccia	LO	20080730 LR 23 Richiami vivi	Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)	30-lug-08	L.R.	23	
Caccia	LO	20080730 LR 24 Caccia in deroga	Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)	30-lug-08	L.R.	24	
Caccia	LO	20081222 DGR 8779 Caccia in deroga	Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Ferrazzi avente ad oggetto: "Disciplina attività venatoria e pronunzia Corte Costituzionale (sentenza n. 405/08)"	22-dic-08	DGR	VIII/8779	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Caccia	LO	20110805 LR 13 Caccia in deroga	Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)) e 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	5-ago-11	L.R.	13	
Inquinamento acustico	UE	20020625 2002-49-CE rumore ambientale	Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale	25-giu-02	Direttiva	2002/49/CE	
Inquinamento acustico	IT	19951025 447 Legge quadro inquinamento acustico	Legge quadro sull'inquinamento acustico	26-ott-95	L.	447	
Inquinamento acustico	IT	19971114 DPCM valori emissioni sonore	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	14-nov-97	Decreto Pres_C_Min	-	
Inquinamento acustico	IT	20010403 DPR 304 emissioni acustiche	Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447	3-apr-01	Decreto Pres_Rep	304	Attività motoristiche sportive
Inquinamento acustico	IT	20040330 DPR_142 Inquinamento acustico	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447	30-mar-04	Decreto Pres_Rep	142	Infrastrutture stradali
Inquinamento luminoso	LO	20070227 LR 17 Inquinamento luminoso_testo consolidato	Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso	27-mar-00	L.R.	17	Testo consolidato
Inquinamento luminoso	LO	20040505 LR 12_Modifiche LR 17-2000	Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare	5-mag-04	L.R.	12	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Inquinamento luminoso	LO	20041221 LR 38 Inquinamento luminoso	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni	21-dic-04	L.R.	38	
Inquinamento luminoso	LO	20051220 LR 19_Modifiche LR 17-2000	Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita` della Regione) - Collegato 2006	20-dic-05	L.R.	19	
Inquinamento luminoso	LO	20070227 LR 5_Modifiche LR 17-2000	Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)	27-feb-07	L.R.	5	
Pesca	LO	20010730 LR_12 Tutela patrimonio ittico	Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia	30-lug-01	L.R.	12	
Pesca	LO	20030523 Reg_Reg_9 Patrimonio ittico	Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»	23-mag-03	Regolamento Regionale	9	
Pesca	LO	20040123 DGR 7-16065 Tutela fauna ittica	Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 12/2001	23-gen-04	DGR	7-16065	
Pesca	LO	20050211 DGR 7-20557 Doc_tecnico gestione ittica	L.r. 30 luglio 2001, n. 12, art. 8. Adozione documento tecnico regionale per la gestione ittica	11-feb-05	DGR	7-20557	
Urbanistica e Territorio	LO	20050311 LR 12 Governo del territorio	Legge per il governo del territorio	11-mar-05	L.R.	12	
Urbanistica e Territorio	LO	20090310 LR 5 Territorio e Opere pubbliche	Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche	10-mar-09	L.R.	5	
Urbanistica e Territorio	LO	20091210 LR 28 Valorizzazione miniere dismesse	Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso	10-dic-09	L.R.	28	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Urbanistica e Territorio	LO	20120313 LR-4 Edilizia_Urbanistica	Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia	13-mar-12	L.R.	4	Norme urbanistiche
Uso e tutela delle acque	UE	19910521 91-271-CEE acque reflue urbane	Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane	21-mag-91	Direttiva	91/271/CEE	
Uso e tutela delle acque	UE	19911212 91-676-CEE inquinamento agricoltura	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	12-dic-91	Direttiva	91/676/CEE	
Uso e tutela delle acque	UE	20001023 2000-60-CE Quadro Acque	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	23-ott-00	Direttiva	2000/60/CE	
Uso e tutela delle acque	UE	20081216 2008-105-CE standard qualità acque	Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	16-dic-08	Direttiva	2008/105/CE	
Uso e tutela delle acque	IT	19990511 DLgs_152_Inquinamento idrico	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, corredato delle relative note	11-mag-99	D.lgs	152	
Uso e tutela delle acque	LO	20031216 LR 26 Gestione energia+idrico+rifiuti	Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche	12-apr-03	L.R.	26	
Uso e tutela delle acque	LO	20040728 DCR VII-1048 Uso e tutela acque	Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica	28-lug-04	DCR	VII/1048	
Uso e tutela delle acque	LO	20060329 DGR 8-2244 Uso e tutela acque	Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003	29-mar-06	DGR	8-2244	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
Uso e tutela delle acque	LO	20071219 DGR 8-6232 DMV	Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni il rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006	19-dic-07	DGR	8-6232	
VAS	UE	20010627 2001-42-CE VAS	Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	27-giu-01	Direttiva	2001/42/CE	
VAS	UE	20081020 2008(871)CE VAS impatti transfrontalieri	Decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008 relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991	20-ott-08	Decisione	2008(871)CE	
VAS, artt. 4+18	IT	20110101 Dlgs 152 testo coordinato	Norme in materia ambientale [e successivi atti modificativi]	3-apr-06	Dlgs	152	Testo Unico sull'ambiente
VAS	LO	20070313 DCR VIII-351 Valutazione piani_programmi	Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)	13-mar-07	DCR	VIII/351	Disposizioni VAS
VAS	LO	20071227 DGR 6420 Determinazione procedura VAS	Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)	27-dic-07	DGR	8/6420	
VAS	LO	20080418 DGR 7110 VAS	Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351 (Provvedimento n. 2)	18-apr-08	DGR	8-7110	
VAS	LO	20090211 DGR 8950 VAS compresori rurali	Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)	11-feb-09	DGR	8/8950	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
VAS	LO	20091230 DGR 10971 VAS	Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli	30-dic-09	DGR	8/10971	
VAS	LO	20101110 DGR 761 Modifica DGR 6420-2008	Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971	10-nov-10	DGR	9/761	Modifica DGR 6420/2008
VAS	LO	20101214 Dec_13071 Circolare VAS 20101214 Dec_13071 Circolare VAS_All	Approvazione della circolare "L'applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale"	14-dic-10	Decreto DG Territorio e U.	13071	
VAS	LO	20111222 DGR 2789 VAS	Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)	22-dic-11	DGR	IX/2789	VAS e coordinamento tra VAS e VDI
VAS, art. 13	LO	20120313 LR-4 Edilizia_Urbanistica	Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia	13-mar-12	L.R.	4	Norme urbanistiche
VAS	LO	20120725 DGR 3836 VAS_PdS+PdR	Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole	25-lug-12	DGR	IX/3836	
VIA	UE	19850627 85-337-CEE VIA	Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	27-giu-85	Direttiva	85/337/CEE	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
VIA	UE	19970303 1997-11-CE VIA	Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	3-mar-97	Direttiva	97/11/CE	
VIA	UE	19970303 85-337-CEE VIA testo consolidato	Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	3-mar-97	Direttiva	97/11/CE	
VIA (partecipazione del pubblico)	UE	20030526 2003-35-CE partecipazione pubblico	Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia	26-mag-03	Direttiva	2003/35/CE	
VIA	UE	20111213 2011-92-UE_VIA	Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	13-dic-11	Direttiva	2011/92/UE	
VIA	IT	19860708 349 Istituzione Ministero Ambiente	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale	8-lug-86	LN	349	Norma antecedente a Natura 2000
VIA	IT	19880810 DPCM 377 Pronuncia compatibilità ambientale	Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale	10-ago-88	Decreto Pres_C_M	377	Norma antecedente a Natura 2000
VIA	IT	19881227 DPCM Redazione SIA	Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377	27-dic-88	Decreto Pres_C_M	-	Norma antecedente a Natura 2000
VIA	IT	19960412 DPR attuazione legge VIA	Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale	12-apr-96	Decreto Pres_Rep	-	

Settore	Livello	Nome file (in banca dati dell'Azione A6)	Atto normativo	Data	Tipo	Nr.	Note
VIA, artt. 4÷10 + artt. 19÷32 bis	IT	20110101 Dlgs 152 testo coordinato	Norme in materia ambientale [e successivi atti modificativi]	3-apr-06	Dlgs	152	Testo Unico sull'ambiente
VIA	LO	19990903 LR 20 VIA	Norme in materia di impatto ambientale	3-set-99	L.R.	20	
VIA	LO	20100204 LR 5 VIA	Norme in materia di valutazione di impatto ambientale	2-feb-10	L.R.	5	
VIA	LO	20100210 DGR 8-11317 VIA rifiuti	Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti	20-feb-10	DGR	8/11317	
VIA	LO	20100428 Dec_4554_LG_VIA acque sotterranee	Linee Guida per gli Studi di Impatto Ambientale e i Piani di Monitoraggio dei progetti di derivazione di acque sotterranee	28-apr-10	Decreto DG Territorio e U.	4554	
VIA	LO	20100428 Dec_4556_LG_VIA acque superficiali	Linee Guida per gli Studi di Impatto Ambientale e i Piani di Monitoraggio dei progetti di derivazione di acque superficiali	28-apr-10	Decreto DG Territorio e U.	4556	
VIA	LO	20111121 RR_5 Attuazione VIA	Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)	21-nov-11	Regolamento Regionale	5	
VIA	LO	20120208 DGR IX-2987 VIA acque superficiali 20120208 DGR IX-2987_All1_Parte_A_Introduzione 20120208 DGR IX-2987_All1_Parte_B_II_metodo_sintesi 20120208 DGR IX-2987_All1_Parte_C_Indicatori_e_Parametri	Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni acque superficiali	8-feb-12	DGR	IX/2987	